

## **Sul risarcimento del danno da lesione dell'interesse legittimo.**

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, *“il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi presuppone non solo l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ma anche la prova circa la reale spettanza del bene della vita che si assume lesa dal provvedimento illegittimo.*

*Ciò che si risarcisce, invero, non è l'interesse legittimo in quanto tale, ma la pretesa al bene della vita che ad esso si correla, nella cui lesione consiste il danno patito e da rifondere.*

***Il giudizio positivo sulla spettanza del bene della vita viene in rilievo come indispensabile presupposto per il risarcimento del danno, sia che la lesione riguardi situazioni pretensive sia che riguardi ... situazioni oppostive.***

*In presenza di situazioni pretensive la necessità del giudizio sulla spettanza emerge in maniera evidente, in quanto il privato non è ancora titolare del bene, ma aspira a conseguirlo dall'Amministrazione per effetto dell'esercizio del potere. Ai fini del risarcimento del danno, **non basta quindi dimostrare l'illegittimo esercizio del potere, ma occorre anche provare che se il potere fosse stato legittimamente esercitato il privato avrebbe conseguito o, quanto meno, avrebbe avuto una concreta e ragionevole probabilità di conseguire ... il bene della vita agognato**” (1).*

Sul punto, anche il Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 26 luglio 2015, n. 555, ha così rilevato: *“ai fini del risarcimento del danno conseguente all'annullamento di un provvedimento, **non basta la dichiarazione di illegittimità dell'atto e l'accertamento della colpa dell'Amministrazione, occorrendo, altresì, che sia comprovata in modo certo la spettanza del bene della vita, fatta valere da chi chiede il risarcimento e la correlata lesione derivante dal provvedimento illegittimo**”.*

Tale orientamento è stato, più di recente, condiviso dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, il quale non ha mancato di evidenziare che: *“E' possibile pervenire al risarcimento del danno da*

*lesione dell'interesse legittimo soltanto se l'attività illegittima della pubblica amministrazione abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento. Il rilievo centrale, quindi, è assunto dal danno, del quale l'art. 30 D.Lgs. 104/2010 prevede il risarcimento qualora sia ingiusto, sicché, nella sistematica dei rapporti di diritto pubblico, **la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria, in quanto occorre altresì che risulti leso, per effetto dell'attività illegittima e colpevole dell'amministrazione pubblica, l'interesse materiale al quale il soggetto aspira.** Infatti, è solo e soltanto la lesione al bene della vita che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo e colpevole dell'amministrazione e lo rende risarcibile, determinando, ai sensi del citato art. 30 D.Lgs. 104/2010, la sussistenza dell'illecito dell'amministrazione pubblica” (2)*

(1) Cons. Stato, Sez. Sesta, 16 luglio 2015, n. 3551.

(2) Cons. Stato, Sez. Quarta, 7 gennaio 2019, n. 137.

Aprile 2020